

COMUNE DI CREMOSANO

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO PER L'USO


DELLA PALESTRA

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA

- ART. 1 - La palestra polivalente comunale di Cremosano viene concessa in uso prioritariamente per l'attività ginnico-motoria delle scuole elementari e medie, per le attività parascolastiche (giochi gioventù, centri olimpici ecc.), per le attività organizzate dalla Amministrazione Comunale, dalla Biblioteca Pubblica. Inoltre sarà concessa in uso per le attività inerenti allo sport delle Società sportive debitamente affiliate ad organi federali, aventi sede nel Comune di Cremosano e subordinatamente a quelle dei Comuni vicini.
- ART. 2 - E' vietato l'uso della palestra comunale senza la prescritta autorizzazione che dovrà essere richiesta preventivamente per iscritto, in carta semplice, alla Commissione di Gestione di cui all'art.18, entro 15 (quindici) giorni dal probabile utilizzo, specificando sulla richiesta il tipo ed il calendario delle attività.
- ART. 3 - Il calendario dell'uso della palestra sarà formulato dalla stessa Commissione di Gestione e, potrà essere variato in ogni momento, previo preavviso alle Società concessionarie, sulla base delle varie esigenze che di volta in volta richiederanno tali mutamenti.
- ART. 4 - L'Ente promotore, i responsabili delle Società, gli atleti ecc. dovranno dimostrare di essere direttamente assicurati per la responsabilità civile sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
- ART. 5 - Le persone partecipanti alle attività dovranno mantenere assolutamente un comportamento rispettoso e, le Società concessionarie sono responsabili, anche in solido, degli eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature. In casi di particolare gravità, o di recidiva, le Società saranno escluse dall'uso degli impianti. Sul Concessionario, inoltre, graveranno anche le responsabilità civili e penali.
- ART. 6 - Nell'ambiente della palestra ed in tutti i locali dell'impianto è assolutamente vietato fumare.
- ART. 7 - E' severamente vietato calpestare il tappeto della palestra con calzature diverse da quelle con soles di gomma (scarpe da tennis o ginniche).
- ART. 8 - All'atto della concessione, le Società dovranno stipulare apposita convenzione per l'uso dell'impianto, e di cui all'allegato "A" del presente regolamento.



- ART. 9 - Spetterà alla Giunta Municipale su proposta della Commissione di Gestione di fissare in base alle effettive spese per personale, pulizia, riscaldamento, illuminazione ecc. il canone dovuto per le quote orarie e di calendario e le eventuali agevolazioni.
- ART.10 - Il pagamento delle tariffe stabilite é mensile e dovrà essere effettuato ad ogni inizio mese.
- ART.11 - L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per fatti che dovessero verificarsi nel corso dell'attività sportiva.
- ART.12 - Qualora non esistano particolari autorizzazioni, le Società concessionarie dovranno lasciare liberi i locali della palestra da attrezzi e materiali di qualsiasi genere di loro proprietà, mentre dovranno inderogabilmente deporre negli appositi contenitori le attrezzature in dotazione della palestra.
- ART.13 - I concessionari ed i frequentanti la palestra che non ottemperassero alle norme stabilite saranno esclusi dall'uso dell'impianto.
- ART.14 - I custodi e gli incaricati addetti alla palestra provvederanno a controllare il comportamento dei presenti e l'esatta osservanza delle norme ed a riferire in merito alla Commissione di Gestione.
- ART.15 - La Giunta Municipale su proposta della Commissione di Gestione, si riserva, previo preavviso, di sospendere le concessioni dell'uso dell'impianto nel caso che ciò sia tecnicamente necessario per la buona conservazione dell'impianto stesso.
- ART. 16.- E' vietato l'afflusso del pubblico nella palestra durante le varie attività sportive, stante la mancata predisposizione della struttura al suo recepimento;
- ART. 17 - L'attuazione del presente regolamento compete alla Commissione di Gestione, di nomina consiliare, così composta:
- | | |
|--|--------------|
| Sindaco o suo delegato | - Presidente |
| N.2 Consiglieri di maggioranza | - Membri |
| N.1 Consigliere di Minoranza | - Membro |
| N. 1 Esperto scelto dalla Amministrazione comunale | - Membro |
- ART. 18 - Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.62 - 3° comma del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 N.283.



Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 7/10/1988 n. 78


IL SINDACO
f.to Marcarini



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pagliari

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune addì 09.10.1988,
giorno festivo ~~di domenica~~ senza far luogo ad opposizione o reclami.


Lì 10.10.1988



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pagliari

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta
esecutiva a' sensi dell'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62.

Lì 08-XI-88



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PAGLIARI

Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 8-XI-88 al 22-XI-88
a' sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 modificato dall'art. 21
della Legge 9/6/1947 n. 530.

Lì 23-XI-88